

disposizione, di detrarre o ottenere il rimborso, in tale Stato membro, dell'imposta sul valore aggiunto assolta a monte relativamente a servizi di telecomunicazione forniti ad un'impresa avente sede in un altro Stato membro, nei limiti in cui un tale prestatore avrebbe goduto di questo diritto se i servizi di cui trattasi fossero stati forniti all'interno del primo Stato membro.

(<sup>1</sup>) GU C 285 dell'8.11.2008.

**Sentenza della Corte (Ottava Sezione) 2 luglio 2009 —  
Commissione delle Comunità europee/Repubblica ellenica**

(Causa C-465/08) (<sup>1</sup>)

**(Inadempimento di uno Stato — Direttiva 2005/36/CE —  
Diritto di stabilimento — Riconoscimento delle qualifiche pro-  
fessionali — Omessa trasposizione entro il termine impartito)**

(2009/C 205/18)

Lingua processuale: il greco

**Parti**

Ricorrente: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: M. Karanasou-Apostolopoulou e H. Støvlbæk, agenti)

Convenuta: Repubblica ellenica (rappresentante: E. Skandalou, agente)

**Oggetto**

Inadempimento di uno Stato — Omessa adozione entro il termine impartito delle disposizioni necessarie per conformarsi alla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 7 settembre 2005, 2005/36/CE, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali (GU L 255, pag. 22), che abroga la direttiva 89/48/CEE (GU L 19, pag. 16)

**Dispositivo**

- 1) Non avendo adottato entro il termine impartito le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 7 settembre 2005, 2005/36/CE, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, la Repubblica ellenica è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza di detta direttiva.
- 2) La Repubblica ellenica è condannata alle spese.

(<sup>1</sup>) GU C 327 del 20.12.2008

**Sentenza della Corte (Ottava Sezione) 9 luglio 2009 —  
Commissione delle Comunità europee/Regno del Belgio**

(Causa C-469/08) (<sup>1</sup>)

**(Inadempimento di uno Stato — Direttiva 2005/36/CE —  
Riconoscimento delle qualifiche professionali — Mancata tra-  
sposizione entro il termine prescritto)**

(2009/C 205/19)

Lingua processuale: il francese

**Parti**

Ricorrente: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: H. Støvlbæk e V. Peere, agenti)

Convenuto: Regno del Belgio (rappresentante: D. Haven, agente)

**Oggetto**

Inadempimento di uno Stato — Mancata adozione o comunicazione, entro il termine prescritto, di tutte le disposizioni necessarie per conformarsi alla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 7 settembre 2005, 2005/36/CE, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali (GU L 255, pag. 22)

**Dispositivo**

- 1) Non avendo adottato, entro il termine prescritto, tutte le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 7 settembre 2005, 2005/36/CE, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, il Regno del Belgio è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti in forza di tale direttiva.
- 2) Il Regno del Belgio è condannato alle spese.

(<sup>1</sup>) GU C 6 del 10.1.2009.

**Sentenza della Corte (Quinta Sezione) 30 giugno 2009 —  
Commissione delle Comunità europee/Regno del Belgio**

(Causa C-490/08) (<sup>1</sup>)

**(Inadempimento di uno Stato — Direttiva 2005/68/CE —  
Riassicurazione — Omessa trasposizione nei termini impar-  
titi)**

(2009/C 205/20)

Lingua processuale: il francese

**Parti**

Ricorrente: Commissione delle Comunità europee (rappresentante: N. Yerrell, agente)